



Ministero dell'Interno

CONAPO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio del Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

*ALLE DIREZIONI CENTRALI
LORO SEDI*

*ALLE DIREZIONI REGIONALI
LORO SEDI*

*ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO
SEDE*

OGGETTO: Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008 - Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativi stati di tossicodipendenza, assunzione di alcol e patologie alcol correlate. Chiarimenti.

Facendo seguito alle precedenti note prot. n. 1572 dell'8/02/2011 e n. 15233 del 19/12/2011, aventi come oggetto le procedure per l'attivazione ed esecuzione degli accertamenti in oggetto indicati, in considerazione delle esperienze maturate sul territorio, e nell'impossibilità di rendere attiva la Commissione di cui alla struttura sanitaria competente prevista nella nota del 19/12/2011, si modifica l'iter procedurale allegato alla predetta nota.

Pertanto, fermo restando quanto indicato nella nota prot. n. 1572 dell'8/02/2011, si sostituisce integralmente la *flow chart* procedurale con quella allegata alla presente nota (Fig.1).

In proposito si evidenzia che, per maggiore chiarezza, è stato differenziato il percorso relativo all'esecuzione degli accertamenti di *screening* ad *alcol test* e *drug test*.

Si ricorda e si chiarisce che il primo controllo alcolimetrico effettuato con l'analisi del fiato mediante l'etilometro deve essere fatto dal medico competente secondo le procedure scelte in sede locale o presso il Comando provinciale o presso le strutture sanitarie fiduciarie ed è un controllo non ripetibile ma preliminare per i successivi accertamenti di laboratorio di dimostrazione di alcolismo cronico previsti dal protocollo M di cui all'allegato M della vigente convenzione VV.F./RFI. È bene chiarire in proposito che il livello del tasso alcolico presente durante il corso del lavoro non deve essere superiore allo 0 (zero).

Solo in caso di rilevazione positiva della presenza di alcol si procederà con gli accertamenti del citato protocollo M, mentre il *drug test* inteso come accertamenti tossicologico-analitici andrà sempre effettuato secondo quanto indicato nella ministeriale n.1572 dell'8/02/2011.

Si sottolinea infine che viene anche modificato l'ultimo paragrafo dell'Allegato 3 della nota prot. n. 1572 dell'8/02/2011, concernente la rideterminazione del bacino di utenza delle CMO territoriali di prima e seconda istanza; a riguardo si allegano le G.U. che riportano i relativi provvedimenti (Allegato 1).



Ministero dell'Interno

CONAPO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio del Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Per maggiore chiarezza si richiama l'attenzione dei datori di lavoro sul fatto che l'accertamento periodico alla mansione a rischio su un campione del 10% dei lavoratori di cui all'Allegato 2 della nota prot. n. 1572 del 8/02/2011, non include i controlli previsti:

- a) in preaffidamento della mansione;
- b) dopo un incidente o infortunio;
- c) per ragionevole dubbio.

ma si somma a questi.

Nel ricordare che gli obiettivi dei controlli in oggetto sono rivolti a tutelare l'incolumità dei lavoratori stessi e di terze persone e devono essere finalizzati primariamente a prevenire incidenti collegati allo svolgimento delle mansioni lavorative a rischio e chiaramente non alla sola repressione, si ritiene molto utile soprattutto l'effetto di deterrenza e a tal fine è necessario spiegare al lavoratore:

- a) quali tipi di controlli si fanno;
- b) cosa si legge dalle analisi;
- c) le tutele giuridiche;
- d) le tutele attuate con la presenza e la visita del medico competente.

Si sottolinea, che ai sensi dell'art 41, comma 6, del d.lgs. 81/2008, "*il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla idoneità psicofisica alla mansione specifica*":

- a) idoneità;
- b) inidoneità psicofisica parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità psicofisica assoluta temporanea;
- d) inidoneità psicofisica permanente.

Dalle indicazioni pervenute dai Comandi provinciali sono emersi alcuni casi particolari che si indicano di seguito con le relative procedure fortemente raccomandate:

1. se esiste ragionevole dubbio, in attesa dell'esito delle analisi o in mancanza dell'effettuazione immediata delle analisi per difficoltà sopraggiunte all'interessato, la persona va sospesa cautelativamente e momentaneamente dalla mansione operativa di qualunque tipo;
2. il Medico competente, in caso di inidoneità, deve indicare esplicitamente a quale mansione, se quella specifica (esempio guida automezzi e/o natanti con targa VF) o



Ministero dell'Interno

CONAPO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio del Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

quella operativa o quella totale di servizio (in questi ultimi due casi d'intesa con il Medico incaricato del Servizio sanitario responsabile della corretta tenuta del Libretto individuale e di rischio), ferme restando ovviamente le competenze della CMO territoriale in materia di idoneità psicofisica al servizio d'istituto;

3. in caso di inidoneità psicofisica parziale, temporanea o permanente, tenuto conto che il datore di lavoro *"adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute"* (art. 42 c. 1 del d.lgs. 81/08)", ciò deve avvenire sempre con provvedimento formale scritto, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati sensibili;
4. il personale prescelto non può rifiutare il controllo (art 35 del regolamento di servizio D.P.R. 64/2012 – art 20 c. 2 lett. i del d.lgs. 81/08) e quindi in caso contrario si avvia il procedimento disciplinare e si attua la sospensione cautelativa dal servizio operativo.

Considerata la responsabilità dei datori di lavoro, che *"devono nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (art. 18 c.1 lett. c del d.lgs.81/08)"*, si sollecita fortemente l'esecuzione dei controlli e si richiede di voler comunicare entro il 28 febbraio p.v., il numero dei controlli effettuati nell'anno 2013, secondo la tabella allegata alla nota prot. n. 8719 del 13/07/2012, che ad ogni buon fine si allega alla presente (allegato 2).

Le Direzioni interregionali e regionali in indirizzo, sono incaricate di informare i Comandi di propria competenza.

IL CAPO DEL C.N.VV.F.

(PINT)

Fig. 1 - Procedura generale per il controllo dei lavoratori con mansioni a rischio nel CNVVF

CONAPO

